



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del Reg.	OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PER N. 14 ORE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.01.2004 - PERIODO 01.02.2019 AL 31.08.2019.
Data 31.01.2019	

L'anno duemiladicannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19,15 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1) Antonino Cappadona	Sindaco	X	
2) Filippo Monforte	Vice Sindaco	X	
3) Giacomo Scalisi	Assessore	X	
4) Passarello Letizia	Assessore		X
	Totale	3	1

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alberto Alfano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che il 31 gennaio 2018 scade l'efficacia della Convenzione con il Comune di Sant'Angelo di Brolo che disciplina l'utilizzo condiviso per 4 ore settimanali dell'Ing. Francesco Corica in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune;

CONSIDERATO, che è intenzione del Comune di Floresta rinnovare la convenzione per il periodo 01.02.2019 al 31.08.2019;

RICHIAMATA la nota del Comune di Floresta prot. 629 del 29.01.2019, con la quale il Comune di Floresta ha chiesto ha richiesto al Comune di Sant'Angelo di Brolo il rilascio dell'autorizzazione per continuare ad utilizzare in modalità condivisa l'Ing. Corica per un numero di ore pari a 14 settimanali; condiviso dell'Ing. Francesco Corica, attualmente incaricato ex art. 110 presso il Comune di Sant'Angelo di Brolo;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Amministrazione di Sant'angelo di Brolo e dell'Ing. Francesco Corica giusta nota prot. n. 1278 del 31.01.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 27 del 30.01.2019 con la quale il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha approvato l'odierna Convenzione che disciplina l'utilizzo condiviso ex art. 14 CCNL 22.01.2004 dell'Ing. Francesco Corica;

PRECISATO che l'Ing. sopra citato presterà servizio per n. 14 ore settimanali presso questo Comune e per le rimanenti 20 ore settimanali presso il Comune utilizzatore, e ciò nel rispetto dell'orario d'obbligo complessivo (34 ore settimanali) secondo il calendario che sarà deciso tra i Sindaci dei due Enti interessati;

VISTO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che così dispone:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...]

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. [...]”

PRECISATO che, secondo quanto previsto dalla norma sopra citata esiste la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

PRECISATO altresì che:

- ✓ il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- ✓ ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii;
- ✓ la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

ATTESO che:

- la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (ex alteris: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013).
- conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui è la medesima fattispecie è riconducibile, "*non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa*"

(Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

- in ogni caso, "le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa del dipendente a scavalco condiviso sono da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli art. 1 commi 557 della legge n. 296/2006 (art 1, comma 562, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno) e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni" (Corte dei conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. 128/2014);
- inoltre: secondo l'autorevole esegesi della Corte dei Conti, nella fattispecie de qua "*non si è di fronte ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato bensì ad un istituto che consente una diversa utilizzazione del lavoratore, distaccato presso l'Ente capofila o presso l'ufficio comune, che rimane però alle dipendenze del comune di provenienza (titolare del rapporto di pubblico impiego) che ne gestisce tutti gli aspetti contrattuali;*" (così CORTE DEI CONTI, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 56 /2013; conf. Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 99/PAR/2012);

RICHIAMATA la Delibera n. 223/2012/SRCPIE/PAR della SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE, secondo cui: "*le fattispecie di cui ai ridetti art. 14 CCNL e art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 non comportano l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime.*";

DATO ATTO che, conformemente alle necessità dell'Ente, il lavoratore individuato, continuerà ad assumere presso questa Amministrazione, relativamente all'Area Territorio ed Ambiente, le

funzioni di cui al comma 4 del ridetto art. 14 del CCNL 22.01.2004;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto è disciplinata, mediante convenzione, la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO, al riguardo, l'autorevole interpretazione suggerita dall'ARAN con il parere RAL670 – Orientamenti Applicativi, secondo cui: rispetto alla fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL EELL del 2004, “*sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale*”;

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione, tra questo Comune e quello di Sant'Angelo di Brolo, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/04/2008

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

X - FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> - SFAVOREVOLE
--

Floresta, 31.01.2019

Il Responsabile Area Amministrativa F.to Sig. Anna Grazia Scalisi
--

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere:
--

X - FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> - SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> - Non necessita di parere, in quanto non produce effetti, indiretti né diretti, sugli equilibri di Bilancio
--

Floresta, 31.01.2019

Il Responsabile Area Contabile F.to Rag. Antonina Casella
--

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97, 23/98, 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, così come modificato ed integrato dalla L.R. 11/12/1991 n. 48;

Per i motivi espressi in premessa

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione allegato al presente atto volto a disciplinare, tra l'ente di appartenenza Comune di Sant'Angelo di Brolo e il Comune di Floresta, gli aspetti ritenuti utili per una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze reciproche;
- 2. DI DISPORRE** di conseguenza l'utilizzo da parte del Comune di Floresta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del CCNL del 22.01.2004, dell' Ing. Francesco Corica dipendente del Comune di Sant'Angelo di Brolo, Istruttore Direttivo cat. D, Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, assunto a tempo determinato ex art 110 TUEL - per un numero massimo di 14 ore settimanali, nel rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo (di 34 ore settimanali) per il periodo 01.02.2019 – 31.08.2019, eventualmente prorogabili previa autorizzazione del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore del Comune di Floresta alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, in nome e per conto dell'Ente;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013,
- 5. DI RENDERE** l'atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi

Proponente Il Sindaco
F.to Cappadona Antonino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Alfano

L'Assessore
F.to Giacomo Scalisi

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

Publicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 01.02.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 16.02.2019 con il nr. cron. 67

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Alfano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 31.01.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Alfano
